

Allegato Deliberazione di C.C. n. 17 del 29.06.2018



COMUNE DI COLLEGIOVE
Provincia di Rieti

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI
TERMICI e FOTOVOLTAICI
(con potenza nominale < 20kW)

INDICE

Articolo 1 - Premessa	pag.3
Articolo 2 - Definizioni	pag.3
Articolo 3 - Criteri Generali per l'installazione	pag.5
Articolo 4 - Interventi ammessi in funzione delle zone urbanistiche e relativi procedimenti amministrativi	pag.6
Articolo 5 - Riferimenti Legislativi	pag.8

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione nel territorio comunale di pannelli per solare termico e pannelli fotovoltaici non soggetti ad autorizzazione unica prevista dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n°16 del 13/01/2010 e di potenza nominale:

-Fino a 20 kW, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario/assistenziali, commerciali, artigianali e industriali;

-Superiore a 20 kW, posti sulle coperture degli edifici industriali.

L'inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà sempre tenere conto del contesto, indifferentemente dalla dimensione degli stessi, nonché della necessità di mitigare comunque l'impatto visivo dell'impianto stesso. Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti suddetti sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale così come integrata dalla disciplina del presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

-Impianto Solare Termico: indica un sistema in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell'acqua per i servizi o il riscaldamento degli ambienti.

-Impianto Fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, (impianto costituito dall'area di occupazione delle celle fotovoltaiche e dalle opere connesse);

-Impianto Totalmente integrato: si considera completamente integrato l'impianto, così come previsto dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) - Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica, quando rientra nelle seguenti tipologie:

- a) Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita;
 - b) Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e da relativi sistemi di supporto;
 - c) Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni;
 - d) Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici;
 - e) Frangisole di cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;
 - f) Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura;
 - g) Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse;
 - h) Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane;
- Impianto Parzialmente Integrato: si ha quando i moduli fotovoltaici non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie di appoggio e vengono installati su tetti piani e terrazze, in modo complanare (ad esempio sul manto di copertura). Possono essere considerati parzialmente integrati anche quei pannelli installati su terrazza la quale sia circondata da balaustra atta a nascondere parzialmente i pannelli fotovoltaici;
- Impianto Non Integrato: trattasi di impianto generalmente realizzato a terra o anche su parti strutturali di edifici quali terrazzi, falde, aggetti, pensiline e/o elementi di arredo urbano e viario, che non abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti punti;
- Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, inverter, ecc.;
- Copertura Principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionalmente prevalente del corpo di fabbrica; essa può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la copertura principale;
- Copertura Secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di

copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato o parte della copertura principale posta in posizione defilata ove l'inserimento di elementi non è visibile;

-Falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato;

-Falda principale: falda della copertura principale che per le caratteristiche di esposizione e forma può essere oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari;

-Tettoie fotovoltaiche: struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi. La copertura della tettoia deve essere integralmente occupata da pannelli fotovoltaici. I moduli, ovvero la posizione di copertura in cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

-Pensilina fotovoltaica: struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. La copertura della pensilina deve essere parzialmente o integralmente occupata da pannelli fotovoltaici. I moduli, ovvero la porzione di copertura in cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri;

-Pergola fotovoltaica: struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta, e non continuità tra le fila di pannelli fotovoltaici con distanza minima di cm.20. La copertura della pergola deve essere integralmente occupata da pannelli fotovoltaici. I moduli, ovvero la porzione di copertura in cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti scollegati da unità immobiliari, anche all'esterno del perimetro del Centro Abitato, la cui finalità principale è quella di sollevare da terra i moduli fotovoltaici di impianti di media e grande dimensione.

-Serra Fotovoltaica: installazioni nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti permanentemente, per tutta la durata della installazione, dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere chiusa (la chiusura può eventualmente essere

stagionalmente rimovibile), fissa ed ancorata al terreno. La copertura della serra deve essere integralmente occupata da pannelli fotovoltaici. I moduli, ovvero la porzione di copertura in cui essi sono integrati, devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

ARTICOLO 3 - CRITERI GENERALI PER L'ISTALLAZIONE

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo, in tutti i casi di installazione sulle coperture l'inserimento di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il posizionamento degli elementi costituenti l'impianto posti in aderenza alla copertura esistente e con la medesima pendenza della stessa.

Ove non sia possibile tale posizionamento, l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del fabbricato stesso privilegiando parti di questa convenientemente defilate (coperture secondarie) e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico e in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico. I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati o in parti non visibili dei prospetti e della copertura. E' ammessa, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica del posizionamento interno degli stessi, l'installazione di serbatoi su copertura solo per i fabbricati non ricadenti all'interno del Centro Storico come definito dal P.T.P.R. e con limitazione della sporgenza del serbatoio di accumulo, rispetto alla verticale con il piano di falda, di cm.40.

I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere inseriti sulle coperture preferibilmente con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda, nonché, rispetto alla linea di massima pendenza, in posizione equidistante dal colmo e dalla linea di gronda.

Al fine di evitare la frammentazione e la moltiplicazione degli inserimenti, nel caso di posizionamento di impianti sulla medesima copertura da parte di più unità residenziali, questi dovranno essere accorpati, almeno come unico inserimento, ogni 2 unità residenziali con posizionamento secondo le norme di cui al comma precedente.

Nei caso di inserimenti successivi in ordine temporale è ammesso l'affiancamento dei nuovi pannelli agli esistenti in deroga alle disposizioni soprariportate.

La potenza massima installabile per gli impianti fotovoltaici deve essere corrispondente alla potenza richiesta al gestore di rete locale Enel/Acea.

I pannelli solari termici e fotovoltaici non potranno essere debordanti dalle coperture né inseriti nelle immediate vicinanze dei bordi laterali del piano di falda (distanza minima cm 60).

Nel caso di posizionamento a terra degli elementi questi non dovranno distare oltre cm 20 rispetto al piano di campagna e, nel caso, di posizionamento inclinato non superare, nel loro punto di massima altezza, cm 150.

In generale, per tutte le installazioni, la struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri carichi supplementari quali la spinta del vento ed il carico da neve, e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre i 10 cm.

La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi.

Non sono ammesse platee continue. E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto.

ARTICOLO 4 - INTERVENTI AMMESSI IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELLE AREE E RELATIVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dalla tipologia di installazione e dalla zona urbanistica, in casi di immobili o aree sottoposte a vincoli sovracomunali (paesistico, idrogeologico, sismico, riserva naturale ecc. ecc.), occorre acquisire, prima di presentare l'istanza per il titolo autorizzatorio edilizio, i relativi nulla-osta.

D. Las 42/04.

IMPIANTO SOLARE TERMICO: Ammesso in tutte le zone urbanistiche con la sola esclusione del Centro Storico come definito dal P.T.P.R. zona A (Centro Storico).

I serbatoi di accumulo necessari per queste tipologie di impianti dovranno essere posizionati all'interno o in subordine, in luoghi non visibili dai prospetti. Nell'ipotesi suddetta, allo stato attuale l'installazione

di questa tipologia di impianto e soggette a S.C.I.A.;

TEGOLA FOTOVOLTAICA: installabile in tutte le zone a semplice comunicazione ovvero con S.C.I.A. in zona comunque vincolata.

PANNELLO FOTOVOLTAICO PARZIALMENTE INTEGRATO O INTEGRATO: Installabile ovunque, con esclusione del Centro Storico come definito dal P.T.P.R.;

L'installazione a semplice comunicazione ovvero S.C.I.A. in zona comunque vincolata o per potenze superiori a 20 kW (ammessa solo sulle coperture degli edifici industriali).

PANNELLO NON INTEGRATO: Installabile solo nelle zone esterne al Centro Abitato.

E'richiesta S.C.I.A. e resta fermo quanto precedentemente detto per le aree comunque vincolate.

TETTOIA PENSILINA PERGOLATO FOTOVOLTAICO: Sono autorizzabili in ogni zona ad esclusione del Centro Storico come definito dal P.T.P.R.;

La dimensione dell'installazione é commisurata alla potenza installata, in misura massima di 9 mq ogni kW richiesto, con un massimo di mq 54,00 (limite derogabile per le installazioni a servizio di attività produttive, ivi comprese le attività commerciali, direzionali, e gli impianti sportivi). Devono essere rispettati i parametri edili su distacchi e distanze. La pendenza della falda non può superare il 25%. Rispetto al suolo la quota minore della falda non deve superare i 2,20 mt, mentre la quota maggiore della falda non deve essere superiore ai 3,45 m (limiti derogabili per le installazioni a servizio di attività produttive, ivi comprese le attività commerciali, direzionali e gli impianti sportivi). Il supporto deve essere in legno o ferro ma comunque dimensionato per sostenere i soli carichi derivanti dai pannelli medesimi (carichi permanenti) e dai carichi variabili (neve e vento). La struttura stessa non può sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre 10 cm. La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con cordolo ovvero plinti isolati in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo ove giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno ovvero in zona sottostante i pannelli e nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto. Fermo restando quanto riportato in

precedenza in merito alle zone vincolate é richiesta la S.C.I.A.

Contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. dovrà essere presentato atto d'obbligo d'impegno unilaterale circa la rimozione della struttura a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale in caso di trasformazione della struttura in struttura semplicemente amovibile e/o variazioni di consistenza della stessa.

Con il medesimo atto d'obbligo il richiedente dovrà impegnarsi a rimuovere integralmente l'installazione e la struttura di supporto (comprese le fondazioni) alla decorrenza del termine di funzionalità dell'impianto (massimo 20 anni) con possibilità di rinnovo gratuito dello stesso correlato all'effettiva funzionalità dell'impianto stesso.

SERRE FOTOVOLTAICHE: sono permesse nelle sole zone esterne al perimetro del centro abitato se strumentali ad aziende agricole, ai coltivatori diretti od agli imprenditori agricoli. Salvo parere degli enti preposti per la gestione dei vincoli sovracomunali eventualmente presenti.

Il dimensionamento delle serre deve scaturire da una relazione asseverata di un agronomo sulla base delle effettive produzioni in serra che l'azienda ha in atto o ha intenzione di sviluppare.

ARTICOLO 5 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle seguenti normative ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, e comunque ad ogni legge in materia:

Legge 09/01/1991 n. 10 "Norma in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

DPR 26/08/1993 11.412 "Regolamento di attuazione della Legge n. 10/91" Art. 7 comma7;

DPR n. 380/2001 art. 6 e 123;

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 aggiornato con D.Lgs. 29/12/2006 n. 311;

D.M. 19/02/2007 (G.U. 23/12/07 n. 45);

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

Delibera di Giunta Regionale del Lazio n°16 del 13/01/2010.